PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 10 - numero 2009 di mercoledì 17 settembre 2008

Decreto 81/08: obbligo di garantire il miglioramento della sicurezza

Garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, un principio generale del D.Lgs. 81/08 ma anche un obbligo operativo: l'omissione del programma, all'interno del documento di valutazione dei rischi, comporta conseguenze penali. Di R. Dubini.

Pubblicità

Garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza: principio generale e obbligo operativo. Di Rolando Dubini, avvocato, tratto da Le guide di Dada.net.

Il decreto legislativo n. 81/2008, sulla scorta anche della direttiva europea quadro n. 391/89 e rafforzando la filosofia del d.lgs. n. 626/94, insiste in più disposizioni sulla centralità del programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, che il datore di lavoro deve costantemente garantire nel tempo di svolgimento delle diverse attività lavorative:

"Art. 2. Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza".

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Non solo tale principio del **miglioramento continuo** viene affermato a livello definitorio, ma viene definito come una delle misure fondamentali di tutela dei lavoratori:

"Art. 15. Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi".

Infine l'art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi - lo conferma come uno degli elementi fondamentali e costitutivi del **documento di valutazione dei rischi** lavorativi, laddove ricorda che detto documento deve, tra l'altro, contenere "c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza".

Anche l'art. 35 - Riunione periodica ? prevede al comma 2 che almeno una volta all'anno nelle aziende con più di 15 dipendenti deve essere discusso il documento di valutazione dei rischi, tra cui il programma di miglioramento di cui all'art. 28 comma 1 lett. c) e al successivo comma 3 è previsto che "nel corso della riunione possono essere individuati: (...) b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro".

Va poi ricordato che l'**omissione del programma** che garantisce le misure opportune per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza di cui all'art. 28 c. 1 lett. c del d.lgs. n. 81/2008 è punita dall'art. 55 comma 3 con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro, che non è soggetta a prescrizione dell'Asl, e che richiede l'ausilio di un difensore in sede penale onde proporre istanza di **oblazione penale** ex art. 162 bis del codice penale.

Rolando Dubini

Nota: si veda anche la proroga al 1° gennaio 2009 dell'adeguamento del documento di valutazione dei rischi alle nuove indicazioni contenute nel D.Lgs. 81/08, prevista dalla LEGGE 2 agosto 2008, n. 129 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini".

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it